



COMUNE DI POPPI  
PROVINCIA DI AREZZO

ORIGINALE

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**  
**Num. 78 del 01/07/2020**

**Oggetto:**

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ESONERO PAGAMENTO TOSAP AI SENSI DELL'ART. 181 D.L. 19/05/2020 N. 34.

L'anno duemilaventi, addì uno del mese di luglio alle ore 01.10 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

|   |                 | Presenti | Assenti |
|---|-----------------|----------|---------|
| 1 | Toni Carlo      | X        |         |
| 2 | Acciai Riccardo | X        |         |
| 3 | Vezzosi Silvia  | X        |         |
| 4 | Seri Marco      | X        |         |
| 5 | Tizzi Giovanna  | X        |         |
|   |                 | 5        | 0       |

Assiste alla seduta il Dott. Del Pianta Giuseppe Segretario del Comune.

Il Sig. Toni Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

VISTO : Parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 COMMA 1° D.Lgs. 267/2000, espresso in forma digitale

Per la regolarità tecnica  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**CECCARELLI SIRIA**

Per la regolarità contabile  
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA  
COMUNALE  
**CECCARELLI SIRIA**

TRASMESSA AI SEGUENTI UFFICI :

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| ◇ TRIBUTI                | ◇ ELETTORALE                    |
| ◇ ECONOMATO              | ◇ STATO CIVILE E ANAGRAFE       |
| ◇ CULTURA                | ◇ ATTIVITA' ECONOMICA - SOCIALE |
| ◇ PUBBLICA ISTRUZIONE    | ◇ POLIZIA URBANA                |
| ◇ FINANZA E CONTABILITA' | ◇ PERSONALE                     |
| ◇ URBANISTICO            | ◇ BIBLIOTECA                    |
| ◇ TECNICO                | ◇ SEGRETERIA                    |

**Oggetto: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ESONERO PAGAMENTO TOSAP AI SENSI DELL'ART. 181 D.L. 19/05/2020 N. 34.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da CODIV-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 pubblicato sul supplemento ordinario GURI n. 128 del 19/05/2020 serie generale, art. 181 il quale prevede forme di sostegno delle imprese di pubblico esercizio;

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare l'art. 3;

- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

- il DPCM del 25 febbraio 2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 dell'8 Marzo 2020, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del DPCM

dell'8/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

- il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 76 del 22/03/2020 e con efficacia dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;

- il D.L. 25 marzo 2020 n 19, avente ad oggetto *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020;

- il DPCM del 01 aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 02/04/2020), che ha disposto la proroga dell'efficacia fino al 13 aprile 2020 delle disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

- il DPCM del 10 aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020), avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)”* con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 e recante l'applicazione delle misure urgenti di contenimento del contagio ivi riportate sull'intero territorio nazionale;

- la Legge n. 27 del 24/04/2020 (pubblicata in GURI n. 110 del 29/04/2020), recante conversione in legge, con modificazioni del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;

- il DPCM del 26 aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27/04/2020), con efficacia dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 e recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352)”*;

**RICHIAMATO**, da ultimo:

- il D.L. del 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16/05/2020) ed il DPCM del 17/05/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17/05/2020), con efficacia dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020 e recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-*

*legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.(20A02717)" come di seguito modificato con DPCM del 18/05/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 18/05/2020) recante "Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A02727)";*

**DATO ATTO** che dalle normative emergenziali sopracitate, legate alla pandemia Covid-19 ed all'applicazione delle relative misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus, è conseguita per lungo tempo la sospensione di numerose attività economiche, fra le quali a titolo esemplificativo le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come individuate, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),

**PRESO ATTO** che il lungo periodo di sospensione delle attività, connesso e giustificato dalla garanzia della salute pubblica a mezzo di azioni tese ad evitare frequentazioni che potessero generare facile terreno per la diffusione del virus, ha generato una sostanziale paralisi del settore che richiede interventi di sostegno alle attività esistenti per evitare di trovarsi di fronte ad un tracollo del settore con la chiusura degli esercizi e conseguente perdita di redditività e posti di lavoro;

**DATO ATTO** che ad ogni livello istituzionale, sia nazionale che internazionale, si sta discutendo delle conseguenze economiche e delle modifiche agli stili di vita dei cittadini e delle città e che è doveroso, oltreché opportuno, fornire proposte operative, inserite in un quadro più ampio, generale e sistemico, per sostenere e supportare la ripresa delle attività economiche, commerciali e artigianali e, più in generale contribuire al rilancio dell'attrattività delle città;

**CONSIDERATO**, altresì, che, in tale contesto di profonda crisi, le attività economiche, commerciali e artigianali necessitano di azioni e strumenti di supporto per gestire la avviata cosiddetta Fase 2, la riapertura e la conseguente riorganizzazione; e della necessità di porre in essere senza indugio azioni straordinarie, finalizzate alla ripresa del tessuto produttivo e sociale cittadino, in conseguenza delle gravi conseguenze determinate dall'emergenza epidemiologica;

**PRESO ATTO** del "*Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione*" pubblicato a Maggio 2020 dall'INAIL e redatto dallo stesso Istituto congiuntamente all'Istituto Superiore di Sanità che, partendo dall'analisi del settore della ristorazione, espone una serie di linee guida per poter procedere ad una gestione in sicurezza delle attività di ristorazione indicando una serie di parametri che portano ad un sostanziale ridimensionamento dei coperti tali da non permettere una coerente gestione dell'esercizio con notevoli perdite economiche che genererebbero, conseguentemente, perdite di posti di lavoro;

**PRESO ATTO**, altresì, che il medesimo documento tecnico auspica che gli esercizi rideterminino la propria dotazione strutturale ed, in specie, al capitolo "*Misure organizzative, di prevenzione e protezione nel servizio di ristorazione*", raccomanda che "*Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità*";

**VISTO** il richiamato art.181 comma 3, del Decreto Legge n.34 del 19/05/2020, che prevede espressamente forme di semplificazione e derogatorie per l'occupazione di suolo pubblico delle imprese di pubblico esercizio tra cui i dehors, al fine di garantire ed assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid 19, disapplicando il limite temporale previsto all'art. 6 comma 1 lettera e-bis del D.P.R. 380/2001;

**PRESO ATTO** del comma 2 del medesimo art. 181 che prevede specifiche forme di presentazione delle domande di nuove concessioni, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, tra cui lo strumento dell'invio telematico con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 160/2010 e senza l'applicazione dell'imposta di bollo;

**RILEVATO**, pertanto, che l'Amministrazione, alla luce dell'evoluzione della normativa emergenziale, della necessità di rispettare le misure imposte a tutela della salute e della drammatica situazione che sta colpendo l'economia cittadina e al fine di agevolare una coerente e rapida ripresa delle attività di ristorazione nel territorio comunale e al fine di tutelare la salute pubblica, intende quale prima azione concreta e con efficacia immediata nell'ambito del predetto più ampio Piano di azione orientato e finalizzato al rilancio del tessuto produttivo locale, facilitare e aumentare le occupazioni di suolo pubblico, prevedendo il pieno recepimento delle disposizioni del prefato art. 181 del D.L. 34/2020, garantendo forme di:

- snellimento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione comunale;
- rideterminazione della superficie occupabile, stabilendo comunque una superficie massima definita in misura straordinaria rispetto a quella prevista dal regolamento comunale vigente e giustificata per rispondere alle eccezionali prescrizioni sanitarie disposte per l'emergenza Covid, tenuto conto della temporaneità della misura, valevole fino al 31 ottobre 2020, e della natura delle installazioni provvisorie autorizzate;

**VISTO** il D.L. 19/05/2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) che testualmente recita:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'[articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287](#), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'[articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#) e dal canone di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#).
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'[articolo 5 della legge n. 287 del 1991](#), non

è subordinata alle autorizzazioni di cui agli [articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

4. *Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'[articolo 6 comma 1, lettera e-bis\), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).*
5. .... omissis ....
6. .... omissis ....

**VISTO** il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Per le motivazioni espresse in narrativa,

Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo vigente;
2. **di adottare**, per realizzare gli obiettivi di cui sopra e quale strumento di carattere straordinario e temporaneo e, comunque, contenuto alle fasi istituzionali di gestione dell'emergenza epidemiologica, le seguenti disposizioni:
  - a) *L'occupazione di suolo pubblico relativa alle fattispecie di cui al citato art. 181 del D.L. 34/2020 può essere protratta sino al 31 ottobre 2020, salvo disposizioni, anche di carattere temporaneo riferite alla circolazione stradale sia veicolare che pedonale, che possano determinarne una cessazione anticipata;*
  - b) *Tale occupazione può avvenire esclusivamente con strutture amovibili, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e dehors, purché funzionali all'attività nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale, del vigente Codice della Strada e delle vigenti norme sull'emergenza sanitaria;*
  - c) *In caso di ampliamento di un'occupazione già autorizzata, l'aumento previsto è pari al 100% dell'occupazione di suolo pubblico preesistente, fino ad un massimo di mq. 120 (centoventi);*
  - d) *In caso di occupazione ex novo, è prevista una superficie massima occupabile non superiore al doppio della superficie di somministrazione interna, con una superficie lorda di minimo mq. 9,00 (nove) fino ad un massimo di mq. 120 (centoventi), qualora vi siano le condizioni per l'installazione ed il rilascio dell'autorizzazione;*
  - e) *Le istanze dovranno pervenire all'ente esclusivamente mediante l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata istituzionale all'indirizzo [c.poppi@postacert.toscana.it](mailto:c.poppi@postacert.toscana.it) ;*

- 3. di esonerare** le attività richiamate ai sensi dell'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sia per le occupazioni in ampliamento che per le occupazioni ex novo, in via straordinaria e temporanea correlata all'emergenza epidemiologica conseguente alle misure di contenimento del diffondersi del "Covid-19", dal pagamento della T.O.S.A.P. (Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), nel periodo dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020;
- 4. di approvare** l'allegato schema di domanda per le occupazioni di suolo pubblico di cui in argomento, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente;
- 5. di dichiarare** [la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.](#)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
TONI CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE

Sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.

Sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune il 03/07/2020 ai sensi dell'art. 32 della L.69/2009 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al 18/07/2020, come prescritto dall'articolo 124 , comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n° 7458, in data 03/07/2020 ai signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125, comma 1° del D. Lgs. n°267/2000.

Poppi, li 03/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE

Sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82  
e s.m.

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/07/2020:

- decorsi 10 giorni dal compimento della pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.Lgs N° 267 del 18/08/2000 ;
- ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 – Immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE

Sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82  
e s.m.